

1 Allegato A di n. 10011
Roccolli.

Statuto della Fondazione Alberto Sordi

Denominazione, sede e scopo


Articolo 1

E' costituita, con sede in Roma, la Fondazione Alberto Sordi per promuovere strutture formative, medico-sanitarie e di ricerca scientifica, tra di loro integrate e di livello univertario, che siano rispondenti alla eccellente dignità della persona umana, al suo diritto alla vita e alla salute.

Articolo 2

Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione, che non ha scopi di lucro, si propone di:

- a) realizzare e sostenere centri polivalenti ed integrati per la cura e l'assistenza qualificata delle persone anziane;
- b) assumere iniziative e predisporre provvidenze che consentano alle persone anziane di ogni ceto sociale di beneficiare delle strutture e delle attività della Fondazione;
- c) istituire centri di ricerca di base in campo biomedico e centri di ricerca applicata nelle patologie dell'età avanzata;
- d) curare specialmente la formazione professionale e umana del personale infermieristico, anche attraverso scuole per infermiere di livello universitario;



e) promuovere attività e centri di insegnamento universitario e post-universitario per la migliore preparazione del personale medico, in modo da assicurare al malato un'assistenza personalizzata e di elevata qualità professionale;

f) favorire programmi di cooperazione universitaria e scientifica per lo sviluppo integrato delle discipline biomediche e del loro libero insegnamento.

Tali compiti la Fondazione intende svolgere per finalità di interesse generale, anche in collaborazione con le altre istituzioni universitarie e sanitarie, pubbliche e private, e con le organizzazioni nazionali ed internazionali.

Patrimonio

Articolo 3

La Fondazione provvede alle attività statutarie con i mezzi finanziari che le derivano dalla dotazione patrimoniale e da ogni altra acquisizione per contribuzioni, sovvenzioni, donazioni, eredità e lasciti.

Organi

Articolo 4

Gli organi della Fondazione sono:

il Presidente onorario, il Comitato Direttivo, il Direttore, il Comitato dei fondatori, il Collegio per la revisione dei conti.

Presidente onorario



Articolo 5

Il Presidente onorario, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ha l'alta rappresentanza della Fondazione, intrattenendo, a tal fine, rapporti con Autorità, istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali per la migliore conoscenza e l'adeguato sviluppo delle attività statutarie.

Comitato Direttivo

Articolo 6

La Fondazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da cinque membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, tutti devono ritenersi dimissionari, provvedendosi immediatamente alla nomina del nuovo Comitato Direttivo.

Articolo 7

Il Comitato Direttivo realizza e coordina il conseguimento delle finalità statutarie, nomina il Presidente onorario, sceglie nel suo seno il Direttore e provvede alla nomina dei nuovi Fondatori.

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'obbligo di predisporre il bilancio preventivo entro il 30 novembre e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile o, quando parti-



colari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno di
ciascun anno.

Articolo 8

Il Comitato Direttivo, convocato e presieduto dal
Direttore, assume le sue deliberazioni con la presenza e
il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per le modifiche dello statuto è, invece, necessaria la u-
nanimità del Comitato Direttivo a quel momento in carica.

Direttore

Articolo 9

Al Direttore spetta la rappresentanza della Fondazione
verso i terzi e in giudizio.

Il Direttore cura l'attuazione delle deliberazioni del
Comitato Direttivo e delle risoluzioni del
Comitato dei fondatori ed adotta, in caso d'urgenza, tutti
i provvedimenti necessari informandone lo stesso Comitato
Direttivo nella prima riunione successiva.


In caso di assenza o di impedimento, il Direttore è
sostituito dal membro più anziano.

Comitato dei fondatori

Articolo 10

Il Comitato dei fondatori è l'organo consultivo per
l'elaborazione dei programmi di sviluppo della Fondazione,
in ordine ai quali formula proposte e pareri.

Esso è costituito dalle persone e dagli enti che,



contribuendo economicamente a dotare la Fondazione dei mezzi necessari alla realizzazione dei suoi fini, vengano chiamati a farne parte dal Comitato Direttivo.

Articolo 11

Il Comitato dei fondatori si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Direttore della Fondazione, che lo convoca e lo presiede, e le sue risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti senza formalità.

Collegio per la revisione dei conti

Articolo 12

La vigilanza sull'amministrazione è esercitata da un Collegio di tre revisori dei conti, nominati tra i componenti il Comitato dei fondatori per la durata di tre esercizi.

Il Collegio per la revisione dei conti sceglie tra i suoi membri il Presidente.

Il Collegio per la revisione dei conti esamina il preventivo e il consuntivo, ai quali allega la propria relazione prima della loro approvazione, e accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.

Esercizio finanziario

Articolo 13

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Segretario generale



Articolo 14

Il Comitato Direttivo può nominare un Segretario generale, determinandone le attribuzioni e il periodo di durata nell'incarico.

Norme generali

Articolo 15

I membri del Comitato Direttivo e del Collegio per la revisione dei conti sono nominati dall'Associazione Campus Bio-Medico, con sede in Roma, costituita con atto Notaio Giorgio Intersimone di Roma in data 19 dicembre 1990 n. 116925 di repertorio, secondo quanto disposto nel presente statuto.

Articolo 16

I verbali del Comitato Direttivo, firmati dal Direttore e dal Segretario generale o, in mancanza di questi, da un altro membro all'uopo designato, sono trascritti in appositi registri.


Articolo 17

Con regolamento interno approvato dal Comitato Direttivo potranno essere emanate, se necessarie, le norme di esecuzione del presente statuto.

Articolo 18

Qualora si verifichi una causa di estinzione della Fondazione diversa da quella dell'art. 12 dell'atto costitutivo o comunque si verifichi una delle ipotesi previste

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]



dal primo comma dell'art. 28 del codice civile, la
Fondazione si estingue e ogni sua attività patrimoniale
dovrà essere devoluta alla persona giuridica che persegua
scopi analoghi senza finalità di lucro, che sarà scelta dal
Comitato Direttivo della Fondazione possibilmente tra
quelle che saranno indicate dalla persona della Santa Sede
preposta alle attività benefiche ed assistenziali.

Alfonso...
...
...
...

